



## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *‘Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri’*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *‘Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59’* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’* e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 riferito al Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

PREMESSO CHE presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, commi 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato istituito il Garante per la sorveglianza dei prezzi che, nell’ambito delle funzioni attribuite, *‘verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento, e decide, se necessario di avviare indagini conoscitive, finalizzate a verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi’*;

VISTO l’art. 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede che per l’esercizio delle proprie attività il Garante possa avvalersi della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell’ISMEA, dell’UNIONCAMERE, delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nonché del supporto operativo della Guardia di Finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive;

VISTO il comma 200 dell'articolo su citato laddove dispone che il Garante *'...si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero...'*;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021 n. 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2021, recante *'Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico'*;

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021 laddove prevede in capo alla Divisione XII *'Analisi economiche, monitoraggio prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario'*, nell'ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, il supporto all'attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi per le attività predefinite dall'allora norma istitutiva;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante *'Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina'*;

TENUTO CONTO delle disposizioni previste dagli artt. 1 e 7 del provvedimento e, in particolare, dei poteri e compiti aggiuntivi conferiti al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'efficace attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge citato laddove integra, al comma 1, le attività e i compiti del Garante e stabilisce, al comma 2, che *'...è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. 3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale'*;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge laddove dispone *'In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure (...)'*;

VISTO altresì il comma 7 del medesimo articolo 1 nella parte in cui stabilisce *'Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,*

*nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti (...) nonché il comma 1 dell'articolo 7 del medesimo testo 'All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 in quanto compatibili»;*

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, recante *'Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali'* e, in particolare, l'art. 10 rubricato *'Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che prevede che: 'l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21', convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero'*;

TENUTO CONTO che il precitato art. 10 regola le funzioni dell'Unità di missione stabilendo che essa: *'a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022; b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante; c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244'*;

VISTO il Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di Finanza;

RILEVATO CHE a supporto del Garante esistono a tutt'oggi diverse previsioni normative vigenti ovvero, l'avvalimento di tutte le strutture ministeriali di cui al comma 200 della legge istitutiva; il supporto mirato sugli ambiti di competenza della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico di cui al DM del 19 novembre 2021 emanato in attuazione del D.P.C.M. del 29 luglio 2021 n. 149; la previsione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, relativa all'istituzione dell'Unità di missione dedicata alle attività aggiuntive assegnate al Garante; e, da ultimo, la previsione dell'art.10 del decreto-legge 9 agosto 2022 , n. 115, che disciplina i compiti dell'Unità di missione;

FERMO RESTANDO il supporto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 2021;

RICHIAMATA, tra l'altro, anche la previsione del comma 201 della legge istitutiva laddove dispone che il Garante *‘riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative’*;

PRESO ATTO che per le esigenze dell'istituita Unità di missione, compresa la spesa per il personale, per l'anno 2022 è stato finanziato un rateo di 7 mesi (euro 512.181,00), mentre l'onere a regime previsto per l'anno 2023 è pari ad euro 878.025,00;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale;

RITENUTO di dover definire la graduazione della posizione dirigenziale di livello generale prevista dalla norma istitutiva dell'Unità di missione di che trattasi;

PRESO ATTO degli esiti del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area Funzioni Centrali, intervenuto nella seduta del 12 settembre 2022 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018,

SENTITO il Comitato Unico di Garanzia del Ministero dello sviluppo economico;

## **DECRETA**

### Articolo 1

*(Articolazione e funzioni dell'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi)*

1. L'Unità di missione di livello dirigenziale generale a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, collocata, ai sensi

dell'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico, è articolata in 1 (uno) ufficio dirigenziale di livello non generale, con compiti di: a) coordinamento nei rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022; b) acquisizione dei dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante; c) supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il dirigente di prima fascia responsabile dell'Unità di missione coordina le attività e le relative funzioni che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.

## Articolo 2

### *(Organizzazione e trattamento economico)*

1. All'Unità di missione di cui all'articolo 1 è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un incarico di livello dirigenziale generale come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e dall'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Al direttore generale preposto all'Unità di missione, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la fascia C del trattamento accessorio spettante ai dirigenti generali del Ministero, ivi compresa la retribuzione di risultato.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede con risorse assegnate dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente Organo di controllo.

IL MINISTRO